

Codice A1103A

D.D. 10 ottobre 2022, n. 623

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 46 FOR/2017). Accertamento della somma di euro 13.780,00 sul capitolo 32066 del bilancio gestionale 2022 - 24, annualità 2022.



ATTO DD 623/A1103A/2022

DEL 10/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 46 FOR/2017). Accertamento della somma di euro 13.780,00 sul capitolo 32066 del bilancio gestionale 2022 - 24, annualità 2022.

Visti gli atti trasmessi con nota prot. regionale n. 39842 del 21/06/2018 dell'ente di gestione aree protette Po t.se a carico del signor *omissis*, in qualità di trasgressore (cod. benef. *omissis5*), nei confronti del quale con processo verbale n. 01/mp/18 dell' 29/01/2018 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati in località indicata nel verbale di constatazione richiamato avvenuti presso il Comune di VERRUA SAVOIA, è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 13, c. 6 della L.R. n. 21/2013 relativo al divieto di taglio di piante in difformità dalla pianificazione e dalla comunicazione (come meglio descritto negli atti propedeutici al pv di contestazione qui richiamato);

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non ha presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 nè richiesta di audizione;

richiamati i verbale di annotazione, il verbale di constatazione ed il parere reso da IPLA sui fatti oggetto di sopraluogo con cui si esclude la possibilità di rilasciare documento di regolare esecuzione dei lavori;

visto in particolare l'art. 13 della L.R. n. 9/2009 come sanzionato dall'art. 36, c. 1 let c) e 4 della L. R. 4/2009;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del

verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso peraltro che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa; elementi questi che, nel caso di specie giustificano l'applicazione di una pena prendendo a base di calcolo il **valore delle piante 3.445,00 euro moltiplicato per coefficiente di gravità da 1 a 4, si opta per il coefficiente 2, il tutto applicando il raddoppio sanzionatorio derivante dall'aggravante specifica collegata al fatto avvenuto all'interno di area naturale**);

visto in particolare i commi 3 bis e 4 dell'art. 36 LR 4/2009 che impongono rispettivamente la sospensione dall'albo delle imprese forestali e il raddoppio degli importi in relazione a fatti accertati all'interno delle aree naturali;

dato atto che il presente/ i presenti accertamento/i non è/sono stato/i assunto/i con precedenti atti;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Disciplina del sistema dei controlli interni" art. 6, comma 2, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la legge regionale n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022 - 2024 (legge di stabilità regionale 2022)";
- vista la legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024";
- vista la D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;;
- vista la D.G.R. del 3 agosto 2017 n. 29 - 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative;
- vista altresì la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022 - 2024"
- vista la L.R. n. 13 del 02/08/2022 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024"
- vista la D.G.R. n. 73-5527 del 03/08/2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della L.R. n. 13 del 02/08/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024

determina

in Euro **13.780,00 (il valore delle piante 3.445,00 euro per coefficiente di gravità da 1 a 4, si**

opta per il coefficiente 2 il tutto applicando il raddoppio sanzionatorio derivante dall'aggravante specifica collegata al fatto avvenuto all'interno di area naturale) la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis*, in qualità di trasgressore (cod. benef. *omissis*5):

1. di pagare la somma complessiva di Euro 13.780,00 secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**
2. l'applicazione all'impresa di Papurello Claudio della sanzione accessoria costituita dalla **sospensione per un periodo da 9 mesi dall'albo delle imprese forestali del Piemonte di cui all'articolo 31 della legge reg. 4/2009, con conseguente inibizione dell'attività forestale;**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Si accerta la somma di euro **13.780,00** sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024, annualità 2022 *omissis* la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella